# Comune di Tricase

 **Provincia di Lecce**

### Settore Lavori Pubblici

Ufficio Amministrativo

Acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs n.163/2006, relativo al servizio tecnico inerente l’incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio rifiuti organici nella zona industriale del Comune di Tricase, comprensivo dello studio di modellistica previsionale sulle potenziali emissioni odorigene in ordine agli effetti che dall’esercizio di detto impianto possono ricadere nelle aree circostanti. –

**AVVISO ESPLORATIVO**

**Per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di un incarico per l’esecuzione di servizi tecnici per la predisposizione di uno studio di fattibilità (per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 40.000,00 euro) in attuazione della determinazione n. 403 del 17/04/2015**

**PRECISAZIONI**

Con riferimento all’avviso in oggetto, si riportano i quesiti rivolti a questo ufficio da parte di un operatore economico interessato alla presente procedura di selezione e le relative risposte:

**quesito n.1**

*- Il bando specifica più volte "importo massimo di euro 40.000". Si riscontrano tuttavia alcune indicazioni contrastanti: a pagina 3 si cita che verrà corrisposta la cifra di € 35.000, in numeri, e € 39.650 in lettere, oltre IVA. Le due cifre sono quindi discordanti e, oltretutto, sommate all'IVA superano la soglia di € 40.000. Qual è la cifra corretta da considerare?*

**Risposta n.1**

La cifra corretta da considerare a base di gara è di € 35.000,0 0 compressiva di spese ed oneri previdenziali alla quale sarà aggiunta l’aliquota dell’IVA eventualmente dovuta nella misura del 22%. L’indizione in lettere (trentanovemilaseicentocinquanta/00 Euro) è un refuso.

**quesito n.2**

*- Si riconosce l'impostazione dell'avviso, che segue le disposizioni in materia di affidamento di servizi di Ingegneria e di Architettura. Si ritiene però discriminatorio tale prerequisito per l'incarico in oggetto e si chiede se sia possibile per un Dottore Agronomo dotato di idoneo curriculum ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e  Forestali, partecipare alla manifestazione di interesse .*

*- Per quanto riguarda la forma di partecipazione dei professionisti, ricordiamo in ogni caso che secondo la recente normativa e giurisprudenza “non può costituire causa legittima di esclusione per la partecipazione alla procedura selettiva l’utilizzo di una forma giuridica diversa da quella espressamente elencate nell'avviso da voi pubblicato. Ciò alla luce del mutato quadro legislativo il quale, con le modificazioni apportate dalla legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), ha ammesso in generale, abrogando il divieto contemplato dalla l. 1815/1939 che l’esercizio delle attività professionali possa anche avvenire mediante società costituite secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.”*

 *Può ritenersi quindi che, ad oggi, nessun limite è imposto alla modalità di esercizio dell’attività professionale la quale, oltreché singolarmente può essere esercitata anche collettivamente mediante l’impiego della forma giuridica ritenta più idonea dagli interessati e, segnatamente, mediante l’utilizzo di modelli societari previsti dal codice civile, ivi comprese le società di capitali e le società cooperative, a condizione che l’incarico professionale da conferirsi sia eseguito dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. Ricordiamo inoltre che è sempre possibile mediante avvalimento secondo l'art.49 del Codice degli Appalti.*

*Si segnala pertanto che non è corretta l'indicazione nel modulo di istanza di partecipazione delle sole forme attualmente indicate , ma occorre inserire per lo meno un campo "altro" che dia la possibilità di partecipare anche a società non di ingegneria purchè annoverino nel proprio personale, anche mediante avvalimento, la figura con i requisiti professionali indicati.*

**Risposta n.2**

Il modulo per la partecipazione alla selezione è improntato sull’art. 90 comma 1 lett. d) e seguenti del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i.

*d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla*[*legge 23 novembre 1939, n. 1815*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114286ART0,__m=document)*, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;*

*e) dalle società di professionisti;*

*f) dalle società di ingegneria;*

*f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;**(365)*

*g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'*[*articolo 37*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART38,__m=document)*in quanto compatibili;**(366)*

*h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'*[*articolo 36*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART37,__m=document)*. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'*[*articolo 36*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART37,__m=document)*, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'*[*articolo 36*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART37,__m=document)*, commi 4 e 5 e di cui all'*[*articolo 253*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART254,__m=document)*, comma 8.*

*Il comma 2 del predetto art. 90 definisce per:*

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'[*articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114286ART1,__m=document). Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Per cui si ritiene possibile la partecipazione anche a società non di ingegneria purché annoverino nel proprio personale, anche mediante avvalimento, la figura con i requisiti professionali indicati nell’avviso ciò anche nell’interesse dell’Ente alla massima partecipazione possibile per la eventuale selezione dei curricula professionali nello specifico campo oggetto del presente avviso.

E’ possibile quindi per l’operatore economico che intenda partecipare editare liberamente il modello base pubblicato aggiungendo il campo di interesse sempre nell’abito del citato art. 90 del D.lvo n. 163/2006 a secondo delle specifiche necessità.

Tricase 28/04/2015

Il Responsabile del Settore LL.PP.

Ing. Vito Ferramosca